



REGOLAMENTO del GRUPPO UFFICIALI GARA della FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

	NOME	FUNZIONE	DATA
Redazione	Roberto Petronilli	Presidente G.U.G.	10/2/2017
Verifica	Antonello Panza	Segretario FIN	13/2/2017
Approvazione		Consiglio Federale	14/2/2017 n. 63
Revisione		Consiglio Federale	21/12/2017 n. 259
Revisione		Consiglio federale	22/02/2019 n. 29

Gruppo Ufficiali Gara
Piazza Lauro de Bosis 3
00135 Roma

*La Federazione Italiana Nuoto adotta un sistema
di gestione della qualità conforme alla norma
internazionale UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n° 22246*



Sommario

Capitolo I - COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE	4
Art. 01 Costituzione e scopi.....	4
Art. 02 Sede	4
Capitolo II - ORGANI DEL G.U.G. E LORO ATTRIBUZIONE	4
Art. 03 Organi del G.U.G.....	4
Art. 04 Requisiti per i componenti gli organi del G.U.G.	4
Art. 05 Il Presidente.....	5
Art. 05 Il Vice Presidente	5
Art. 06 Il Comitato Centrale.....	5
Art. 07 Il Segretario.....	6
Art. 08 Attribuzioni del Comitato Centrale.....	6
Art. 09 Il Presidente Regionale	7
Art.10 I Fiduciari Provinciali.....	7
Capitolo III - CATEGORIA E RUOLI DEGLI UFFICIALI DI GARA	8
Art. 11 Suddivisione in categoria.....	8
Art. 12 Ufficiale di Gara Effettivo.....	8
Art. 13 Ufficiale di Gara Benemerito	9
Art. 14 Ufficiale di Gara Aggiunto.....	9
Art. 15 Ruolo D'onore.....	9
Art. 16 Ruolo Giudice Arbitro	9
Art. 17 Ruolo Arbitro di Pallanuoto	10
Art. 18 Ruolo Giudice Internazionale	11
Art. 19 Limiti di età	11
Art. 20 Commissioni Consultive.....	11
Art. 21 Designazioni.....	11
Art. 22 Benemerenze.....	12
Art. 23 Ruolo Ufficiali di Gara fuori quadro	12
Art. 24 Impegni dell'Ufficiale Gara	12
Art. 25 Divisa.....	13
Art. 26 Incompatibilità.....	13
Capitolo IV – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	13
Art. 27 Codice Etico e di Comportamento.....	13
Art. 28 – Segnalazione delle violazioni	14



Art. 29 – Comitato dei Garanti 14

Capitolo V – NORME FINALI..... 15

Art. 30 – Validità..... 15

Capitolo I - COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE

Art. 01 Costituzione e scopi

- 1) Il Gruppo Ufficiali Gara è un Settore Centrale Tecnico con articolazioni periferiche e con autonomia funzionale per l'attuazione dei propri compiti istituzionali, indicati all'art. 52 del Regolamento Organico.
- 2) Esso ha lo scopo di reclutare, organizzare e disciplinare gli Ufficiali di Gara e di provvedere, per loro mezzo, alla esatta applicazione dei Regolamenti tecnici e delle relative Norme Federali.
- 3) Il presente Regolamento, previsto dall'art. 32, comma 2), lettera d) dello Statuto, disciplina la struttura e il funzionamento del G.U.G.

Art. 02 Sede

- 1) La Sede centrale del G.U.G. è presso la F.I.N. Centrale.
- 2) Le Sedi periferiche del G.U.G. sono presso gli Organi periferici della F.I.N.

Capitolo II - ORGANI DEL G.U.G. E LORO ATTRIBUZIONE

Art. 03 Organi del G.U.G.

- 1) Gli Organi del G.U.G. sono:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Comitato Centrale;
 - il Segretario del Comitato Centrale;
 - i Presidenti Regionali;
 - i Fiduciari Provinciali.

Art. 04 Requisiti per i componenti gli organi del G.U.G.

- 1) I Componenti gli Organi del G.U.G. devono essere scelti tra gli Ufficiali di Gara regolarmente inquadrati e fra coloro che, muniti dei requisiti tecnici, professionali, morali, diano per l'attività svolta, le più ampie garanzie di probità.

Art. 05 Il Presidente

- 1) Il Presidente del G.U.G. viene nominato, su proposta del Presidente della F.I.N., dal Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile successiva all'insediamento del Consiglio Federale eletto per ogni nuovo quadriennio.
- 2) Il Presidente deve essere individuato tra i soggetti tesserati al Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N. e che risulti in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.
- 3) L'incarico è conferito per il quadriennio olimpico, salvo revoca da parte del Consiglio Federale.
- 4) Presiede il Comitato Centrale e dirige l'attività del G.U.G.
- 5) In caso di sua temporanea assenza o di impedimento il Presidente delega in tutto o in parte tutte le sue funzioni al Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Consigliere del G.U.G. più anziano di nomina federale.

Art. 05 Il Vice Presidente

- 1) **Il Vice Presidente è nominato -su proposta del Presidente del G.U.G.- dal Consiglio Federale e dura in carica per il quadriennio olimpico, salvo revoca.**
- 2) **Il Vice Presidente deve essere individuato tenendo conto dei criteri indicati al precedente articolo 4 e che risulti in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.**
- 3) **Nel caso in cui venisse a cessare definitivamente dalla carica per dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti, la nomina del sostituto è effettuata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del G.U.G.**
- 4) **Il Vice Presidente decade nel caso di manifestazione di sfiducia da parte del Consiglio Federale.**
- 5) **La manifestazione di sfiducia da parte del Consiglio Federale nei confronti del Presidente del G.U.G. comporta la decadenza del Vice Presidente.**
- 6) **In caso di temporanea assenza o di impedimento del Presidente viene delegato in tutto o in parte a gestire le attività del G.U.G..**
- 7) **Ha il compito di supportare il Presidente nelle attività di gestione del G.U.G.**

Art. 06 Il Comitato Centrale

- 1) Il Comitato Centrale è nominato su proposta del Presidente del G.U.G. dal Consiglio Federale e dura in carica per il quadriennio olimpico, salvo revoca.

- 2) E' composto da un Vice Presidente, da sei Consiglieri in rappresentanza dei settori sportivi federali (Nuoto, Tuffi, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento e Nuoto di Fondo) e da un Segretario.
- 3) I Consiglieri devono essere individuati tenendo conto dei criteri indicati al precedente articolo 4 e che risultino in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.
- 4) Nel caso in cui uno o più Consiglieri venissero a cessare definitivamente dalla carica per dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti, la nomina del sostituto o dei sostituti è effettuata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del G.U.G.
- 5) I Consiglieri decadono nel caso di manifestazione di sfiducia da parte del Consiglio Federale.
- 6) La manifestazione di sfiducia da parte del Consiglio Federale nei confronti del Presidente del G.U.G. comporta la decadenza dell'intero Comitato Centrale.

Art. 07 Il Segretario

- 1) Il Segretario del Comitato Centrale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del G.U.G.
- 2) Il Segretario partecipa a tutte le riunioni del Comitato Centrale e ne redige i verbali, senza diritto di voto salvo che ne faccia parte come Consigliere. In caso di sua assenza le funzioni di Segretario vengono svolte da un Consigliere incaricato dal Presidente del G.U.G.

Art. 08 Attribuzioni del Comitato Centrale

- 1) Il Comitato Centrale del G.U.G. provvede a:
 - a) predisporre i programmi relativi all'organizzazione e inquadramento del Gruppo Ufficiali Gara;
 - b) sovrintendere allo svolgimento dei corsi per Aspiranti e dei Corsi di perfezionamento tecnico;
 - c) proporre al Presidente del G.U.G. Centrale la nomina dei Designatori degli Ufficiali di Gara, per i diversi Settori, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale;
 - d) individuare gli Ufficiali di Gara per l'attività Internazionale, da sottoporre alla approvazione per nulla osta del Segretario Generale F.I.N.;
 - e) coordinare l'attività dei Presidenti Regionali;
 - f) adottare le iniziative necessarie per l'assolvimento dei compiti devoluti al G.U.G.;
 - g) presentare al Consiglio Federale proposte di aggiornamento dei Regolamenti Tecnici e del Regolamento del G.U.G.

Art. 09 Il Presidente Regionale

- 1) I Presidenti Regionali del G.U.G:
 - a) sono nominati dal Consiglio Federale, tra coloro i quali abbiano i requisiti di cui all'art. 4, su proposta del Presidente del G.U.G., sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale competente per territorio;
 - b) devono essere individuati tenendo conto dei criteri indicati al precedente art. 4 e che risultino in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.
 - c) permangono in carica per il quadriennio olimpico, salvo revoca da parte del Consiglio Federale;
 - d) possono avvalersi della collaborazione di uno o più assistenti in relazione all'attività da svolgersi;
 - e) possono nominare uno o più Fiduciari per il compimento di determinate attività nell'ambito Regionale.
- 2) I Presidenti Regionali hanno il compito di:
 - a) dirigere l'attività degli Ufficiali di Gara nell'ambito della Regione;
 - b) tenere aggiornati gli elenchi degli Ufficiali di Gara della Regione e ne segue l'attività fornendo al Comitato Centrale gli elementi di giudizio sulla loro preparazione tecnica;
 - c) provvedere, secondo le indicazioni del Comitato Centrale, allo svolgimento dei Corsi per Aspiranti Ufficiali di Gara;
 - d) indire periodiche riunioni degli Ufficiali di Gara della Regione, una delle quali al termine della stagione agonistica, ai fini dell'aggiornamento tecnico ed organizzativo degli stessi;
 - e) designare gli Ufficiali di Gara per l'attività regionale ed eventualmente, su richiesta del Comitato Centrale, per le manifestazioni nazionali;
 - f) svolgere i compiti assegnatigli dal Comitato Centrale;
 - g) coordinare l'attività dei Fiduciari Provinciali.

Art.10 I Fiduciari Provinciali

- 1) I Fiduciari Provinciali:
 - a) sono nominati dal Comitato Regionale su proposta del Presidente Regionale del G.U.G. con ratifica da parte del Consiglio Federale della F.I.N.
 - b) devono essere individuati tenendo conto dei criteri indicati al precedente art. 4 e che risultino in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.
- 2) I Fiduciari hanno il compito di:
 - a) coordinare le attività degli Ufficiali di Gara nell'ambito della Provincia;

- b) svolgere i compiti loro assegnati dal Presidente Regionale del G.U.G;
- c) provvedere secondo le indicazioni del Presidente Regionale del G.U.G. allo svolgimento dei Corsi per Aspiranti Ufficiali Gara;
- d) fornire al Presidente Regionale del G.U.G. gli elementi di giudizio sulla preparazione tecnica e sull'attività degli Ufficiali di Gara della Provincia;
- e) designare, di concerto con il Presidente Regionale del G.U.G., gli Ufficiali di Gara per l'attività Provinciale.

Capitolo III - CATEGORIA E RUOLI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 11 Suddivisione in categoria

- 1) Gli Ufficiali di Gara si suddividono in cinque (5) categorie:
 - Aspirante Ufficiale Gara;
 - Ufficiale Gara Effettivo;
 - Ufficiale Gara Aggiunto;
 - Ufficiale Gara Benemerito;
 - Ufficiale Gara "Ruolo d'Onore".

Art. 12 Ufficiale di Gara Effettivo

- 1) L'ottenimento della qualifica di Ufficiale di Gara è subordinata alla frequenza ad apposito corso di Aspirante Ufficiale Gara, tenuto dagli Organi Periferici del G.U.G.
- 2) I requisiti richiesti ai candidati sono:
 - a) possesso della Cittadinanza Comunitaria;
 - b) aver compiuto all'atto dell'iscrizione al Corso il 16° anno di età e di non aver oltrepassato il **55°**;
 - c) possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere c) e d) dello Statuto federale.
- 3) Al termine della stagione agonistica sportiva gli "Aspiranti Ufficiali di Gara" che abbiano dimostrato di possedere tutte le capacità tecniche ed organizzative indispensabili per lo svolgimento dell'attività di Ufficiale di Gara, devono sostenere una prova di verifica finale per acquisire la qualifica di Ufficiale di Gara Effettivo.
- 4) Gli "Aspiranti" che non ottengono la qualifica di "Effettivo" possono, su valutazione discrezionale del G.U.G. Centrale, essere sottoposti ad ulteriore verifica finale.

Art. 13 Ufficiale di Gara Benemerito

- 1) Gli Ufficiali di Gara di tutte le discipline possono essere iscritti dal Comitato Centrale del G.U.G., su proposta del Presidente Regionale del G.U.G., nella categoria degli Ufficiali di Gara Benemeriti, al compimento del 30° anno di anzianità effettiva continuativa ovvero che abbiano ricoperto, per almeno un quadriennio olimpico completo, uno dei seguenti ruoli del G.U.G.:
 - a) Presidente Nazionale;
 - b) Vice Presidente Nazionale;
 - c) Componente del Comitato Centrale;
 - d) Presidente Regionale.
- 2) Limitatamente agli Ufficiali di Gara di lista internazionale di tutte le discipline, la qualifica di Benemerito è attribuita a condizione che gli stessi risultino essere stati impegnati per almeno due quadrienni olimpici in attività Internazionale, a condizione di aver compiuto l'età anagrafica minima di 45 anni.

Art. 14 Ufficiale di Gara Aggiunto

- 1) Possono ricoprire il ruolo di Ufficiale Gara Aggiunto i tecnici che attraverso le strutture territoriali del G.U.G. ed in regola con i ruoli del S.I.T., presentino apposita richiesta al Comitato Regionale di appartenenza.
- 2) L'Ufficiale di Gara Aggiunto può essere impiegato esclusivamente nell'ambito dell'attività giovanile e di propaganda di livello regionale.

Art. 15 Ruolo D'onore

- 1) Possono ricoprire il ruolo d'onore coloro che, in possesso di particolari doti e con lunga e conclamata esperienza, sono individuati per l'affidamento a particolari compiti organizzativi, tecnici, didattici ed amministrativi.
- 2) Gli Ufficiali di Gara che cessano la loro funzione attiva, possono essere iscritti, a giudizio del Comitato Centrale, nel "Ruolo d'Onore".

Art. 16 Ruolo Giudice Arbitro

- 1) Il Ruolo di Giudice Arbitro è disciplinato come segue:
 - a) il Comitato Centrale costituisce, sentite le proposte dei Consiglieri del G.U.G. Centrale per le rispettive specialità, i ruoli nominativi dei Giudici Arbitri da impiegarsi per le attività di livello nazionale;

- b) i Presidenti Regionali del G.U.G. costituiscono i ruoli nominativi dei Giudici Arbitri da impiegarsi per l'attività regionale, previa acquisizione e valutazione dei curricula personali degli Ufficiali di Gara selezionati;
 - c) i ruoli nazionali e regionali sono sottoposti a verifica annuale per l'eventuale aggiornamento.
- 2) I Giudici Arbitri inseriti nei sopra indicati ruoli sono designati:
- a) dal G.U.G. Centrale, per la manifestazione agonistiche di livello nazionale o interregionale;
 - b) dal G.U.G. Regionale competente per territorio, per le manifestazioni agonistiche di livello regionale o minore, salvo la facoltà del G.U.G. Centrale di avocare tale funzione -in accordo con il competente G.U.G. Regionale- in presenza di particolari situazioni.
- 3) Al Giudice Arbitro compete la direzione tecnico-disciplinare delle manifestazioni agonistiche, indette o riconosciute dalla F.I.N. di Nuoto, Tuffi, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento e Nuoto di fondo, nonché quelle di Pallanuoto relative a concentramenti e tornei.
- 4) Il Giudice Arbitro espleta le funzioni allo stesso assegnate dal Titolo V del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.N.

Art. 17 : Centro Tecnico per la Pallanuoto – Ruolo Arbitri

- 1) **Prima dell'inizio di ogni stagione agonistica e successivamente alla nomina dei Designatori Nazionali come previsto nell'art. 8 punto c), viene istituito dal Consiglio Federale -su proposta del Presidente del GUG- il Centro Tecnico per la Pallanuoto (C.T.P.) presieduto dal Presidente del GUG e composto dal Consigliere per la Pallanuoto del GUG e dai Designatori Nazionali della disciplina.**
- 2) **Il compito del C.T.P. è quello di proporre all'approvazione del Comitato Centrale del GUG l'aggiornamento dell'elenco denominato "Ruolo degli Arbitri" da impiegarsi per le attività di livello nazionale e interregionale e le promozioni o dismissioni dalle fasce nazionali secondo le Regole di Funzionamento per la Pallanuoto in vigore.**
- 3) Il Ruolo di Arbitro di Pallanuoto è disciplinato come segue:
 - a) i Presidenti Regionali del G.U.G. costituiscono il ruolo nominativo degli Arbitri da impiegarsi per l'attività regionale, previa acquisizione e valutazione dei curricula personali degli Ufficiali di Gara selezionati;
 - b) i ruoli nazionali e regionali sono sottoposti a verifica annuale per l'eventuale aggiornamento;
 - c) gli Arbitri cui viene affidata la direzione delle partite di Pallanuoto, indette o approvate dalla F.I.N., costituiscono un apposito "Ruolo", suddiviso in ragione del diverso livello di impegno, per attività nazionale e regionale.

Art. 18 Ruolo Giudice Internazionale

- 1) Il Ruolo di Giudice Internazionale è costituito dagli Ufficiali di Gara selezionati per le manifestazioni agonistiche internazionali, nel rispetto delle norme emanate dalla F.I.N.A., dalla L.E.N., dalla CO.ME.N. e dalla I.L.S. .
- 2) Il Comitato Centrale, sentita la Direzione sportiva dei settori agonistici, definisce i nominativi da inserire nel Ruolo di Giudici Internazionali, comunicandoli al Segretario Generale per il nulla osta e la trasmissione ai competenti Organi Internazionali.

Art. 19 Limiti di età

- 1) Per i ruoli, compresi quelli nominativi di specialità previsti dai precedenti artt. 16 (Giudice Arbitro), 17 (Arbitri di Pallanuoto) e 18 (Giudici Internazionali), sono fissati i seguenti limiti ai fini della permanenza nei Ruoli stessi:

Attività Nazionale

Commissario speciale (Delegato)	75 anni
Osservatore:	65 anni
Giudice Arbitro e Osservatore:	65 anni
Giudice Arbitro e Osservatore per la pallanuoto:	75 anni
Giudice di partenza:	65 anni
Giudice a disposizione:	75 anni
Arbitro:	60 anni

- 2) Eventuali deroghe ai limiti di età previsti per le funzioni di cui al precedente punto 1), possono essere disposte dal Presidente del G.U.G. Nazionale nei casi di comprovata necessità previo valutazione di idoneità tecnica.**
- 3) La permanenza nei Ruoli è consentita fino al 31 dicembre dell'anno solare nel quale l'Ufficiale Gara ha raggiunto il rispettivo limite di età.
- 4) Per i ruoli internazionali si rinvia alle norme emanate dalla FINA e dalla LEN.**

Art. 20 Commissioni Consultive

- 1) Il Comitato Centrale può nominare Commissioni consultive su specifiche materie tecniche e organizzative.
- 2) Le Commissioni consultive possono essere composte da Ufficiali di Gara con particolare e provata esperienza nonché da altre figure dell'ordinamento federale, laddove ritenute utili.

Art. 21 Designazioni

- 1) La nomina dei Designatori degli Ufficiali di Gara per i Campionati Nazionali è effettuata per ogni stagione sportiva dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del G.U.G. Nazionale, sentito il Comitato Centrale.
- 2) I Designatori provvedono a designare gli Ufficiali di Gara per l'attività nazionale tenendo presente le valutazioni tecniche e la condizione psico-fisica del soggetto da designare.
- 3) Il Presidente del G.U.G. Nazionale ha la responsabilità dell'operato dei Designatori nazionali e può richiedere al Consiglio Federale di provvedere alla loro sostituzione qualora non ne condivida l'operato.
- 4) I Designatori hanno facoltà di avvalersi di Delegati, Commissari e Osservatori i quali, per ciascuna manifestazione alla quale sono designati, compilano una relazione nell'ambito della quale, qualora richiesto, può prevedere la valutazione della prestazione e delle competenze degli Ufficiali di Gara impiegati, secondo i criteri stabiliti dai rispettivi settori.
- 5) Le designazioni per i Campionati Interregionali possono essere delegate dal Comitato Centrale al Presidente Regionale del G.U.G. competente per territorio principale.
- 6) Le designazioni per i Campionati Regionali o minori, sono effettuate dal Presidente Regionale del G.U.G. competente per territorio.

Art. 22 Benemerenze

- 1) Agli Ufficiali di Gara che si sono particolarmente distinti per la loro attività, il Comitato Centrale può rilasciare attestati di benemeranza e, laddove consentito dai Regolamenti, richiedere alla Segreteria Federale della F.I.N. la segnalazione al C.O.N.I. per la valutazione del conferimento di benemeranze sportive.

Art. 23 Ruolo Ufficiali di Gara fuori quadro

- 1) Gli Ufficiali di Gara sono temporaneamente posti nel ruolo Fuori Quadro dal Comitato Centrale in caso di inidoneità fisica, ovvero in caso di opzione per il tesseramento tecnico societario, per inattività e nei casi di richiesta dell'interessato.
- 2) La permanenza nel ruolo Fuori Quadro non può eccedere la durata di 24 mesi, durante il quale l'Ufficiale di Gara è tenuto al rinnovo del tesseramento, secondo le disposizioni emanate dal Comitato Centrale, pena la cancellazione dai ruoli.
- 3) La riammissione di Ufficiali di Gara nei quadri operativi è disposta dal Presidente del G.U.G. Regionale su richiesta dell'Ufficiale di Gara interessato e previa partecipazione ad un corso di aggiornamento tecnico.
- 4) La riammissione nei Ruoli deve essere formalmente comunicata al G.U.G. Centrale dalla struttura territoriale che l'ha disposta.

Art. 24 Impegni dell'Ufficiale Gara

- 1) All'atto della nomina, e per tutto il periodo della loro permanenza nei quadri, gli Ufficiali di Gara si impegnano:
 - a) ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente i compiti loro affidati, uniformandosi alle norme federali di carattere tecnico disciplinare ed amministrativo, tenendo in ogni circostanza un contegno rispondente alle loro funzioni;
 - b) ad intervenire alle manifestazioni ogni qualvolta venga designato in servizio nonché a tutti le riunioni e/o raduni tecnici indetti dagli Organi del G.U.G. Centrale o Periferici;
 - c) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti Federali, le delibere e le disposizioni dei competenti Organi Federali nonché di rispettare le regole emanate dal C.I.O., dalla F.I.N.A. nonché quelle emanate dagli altri organismi internazionali ai quali la F.I.N. aderisce;
 - d) ad osservare il divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente indirettamente aventi per oggetto gli incontri organizzati della F.I.N.;
 - e) al rispetto del vincolo di giustizia di cui all'art. 29 dello Statuto.

Art. 25 Divisa

- 1) Gli Ufficiali di Gara sono tenuti ad indossare, per tutto il tempo del loro servizio sul campo di gara, la prescritta divisa.
- 2) La composizione della divisa è stabilita dal Comitato Centrale.

Art. 26 Incompatibilità

- 1) Ai sensi dell'art. 23 comma 3 del Regolamento Organico, la qualifica degli Ufficiali di Gara è incompatibile con tutte le cariche federali, societarie e come atleta.
- 2) Ai sensi dell'art. 23 comma 3 del Regolamento Organico l'inquadramento nel S.I.T. è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di Gara con l'eccezione delle qualifiche di Allievo Istruttore e Istruttore di base che non risultino affiliati nei quadri di nessuna Società nonché per i tecnici inseriti nel Ruolo di Ufficiale Gara Aggiunto ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

Capitolo IV – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Art. 27 Codice Etico e di Comportamento

- 1) Il Comitato Centrale del G.U.G. provvede, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento, ad approvare per la successiva trasmissione al Consiglio Federale il

“Codice Etico e di Comportamento” (Codice) che deve essere osservato da tutti gli Ufficiali di Gara nell’esercizio delle funzioni e ruoli loro attribuiti.

- 2) Il Codice entra in vigore, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Federale, dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della FIN.
- 3) Gli eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni al Codice sono proposte dal GUG Nazionale ed entrano in vigore con le medesime modalità di cui al precedente punto 2);
- 4) Il Codice integra le previsioni del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Art. 28 – Segnalazione delle violazioni

- 1) Gli Ufficiali di Gara sono tenuti a segnalare ogni comportamento posto in essere da un altro Ufficiale gara che si ritenga rappresenti una concreta ipotesi di violazione di una norma etica, avendo cura di esporre con la massima precisione possibile i comportamenti ritenuti inidonei.
- 2) La segnalazione dei presunti comportamenti inidonei in riferimento al Codice deve essere gestita con assoluta discrezione e nella piena tutela della riservatezza sull’identità del soggetto che ha effettuato la segnalazione e del soggetto nei cui confronti essa è stata svolta.
- 3) Le modalità per la presentazione delle segnalazioni sono indicate nell’apposito Codice.

Art. 29 – Comitato dei Garanti

- 1) La valutazione delle segnalazioni alle presunte violazioni del Codice da parte degli Ufficiali di Gara è demandata ad un Comitato dei Garanti, istituito presso il G.U.G. ed è composto da un collegio **formato da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti**, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente del G.U.G.
- 2) Il Comitato dei Garanti provvede:
 1. a svolgere approfondimenti e verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme contenute nel Codice;
 2. a vigilare affinché alcuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie in ordine a possibili violazioni al Codice;
 3. una volta accertata l’effettiva violazione delle norme contenute nel Codice, provvede alla segnalazione alla Procura federale per la valutazione dei profili disciplinari;
 4. agli organi competenti ad assumere le relative iniziative disciplinari, in base alla tipologia di trasgressione;
 5. nel caso dell’accertamento di comportamenti gravemente lesivi della dignità e dell’integrità psicofisica, tramite forme di violenza fisica o psicologica, rispetto a qualunque soggetto, provvede alla immediata segnalazione alla Procura federale -anche nelle more del completamento delle proprie attività di verifica- al fine di valutare

l'eventuale presenza di presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare da parte dei competenti Organi disciplinari federali. temporanea e segnalazione alla Procura Federale

Capitolo V – NORME FINALI

Art. 30 – Validità

- 1) L'entrata in vigore del Regolamento e delle sue eventuali modifiche decorre -previo deliberazione del Consiglio federale- dalla data di pubblicazione sul sito Ufficiale della Federazione Italiana Nuoto.